

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	88

INTERROGAZIONI:

5-06525 Ciprini: Riassorbimento di personale della società I.Ver.Plast Srl da parte della società Polplastic Perugia Srl	84
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-07237 Lattuca: Richiesta di trasferimento collettivo dei lavoratori dello stabilimento di Cesena della società Sfir Spa presso gli stabilimenti di Brindisi e Milano	84
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	90

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica trasmessa dal Governo</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.35.

5-06525 Ciprini: Riassorbimento di personale della società I.Ver.Plast Srl da parte della società Polplastic Perugia Srl.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dalla sottosegretaria, che non ha stigmatizzato il trattamento discriminatorio adottato nei confronti dei ventiquattro dipendenti della I.Ver.Plast non riassorbiti dalla nuova società PolPlastic Perugia Srl. Ripercorre, quindi, la vicenda di I.Ver.Plast, la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per circa ottanta dipendenti, l'operazione societaria che ha portato la PolPlastic Perugia Srl a rilevare l'attività della I.Ver.Plast e, infine, l'assunzione a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2014, di 80 lavoratori in cassa integrazione. Per il personale non riassorbito, l'accordo aziendale prevedeva l'apertura della procedura di mobilità, con incentivi all'esodo, o la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato presso un altro degli stabilimenti del gruppo, qualora si fosse manifestata la necessità di assumere nuovo personale. Rileva tuttavia che, quando, nel 2014, la PolPlastic ha proceduto a quaranta nuove assunzioni, si è avvalsa di agenzie di lavoro interinale e non ha riassorbito ventiquattro dipendenti della I.Ver.Plast, che, a suo parere, sarebbero stati discriminati a causa di condizioni personali particolari, beneficiando di alcuni degli istituti previsti dalla legge n. 104 del 1992, o perché impegnati come sindacalisti. A suo avviso, pertanto, la

PolPlastic Perugia Srl, disattendendo l'accordo aziendale, si è sbarazzata dei lavoratori considerati « scomodi ».

5-07237 Lattuca: Richiesta di trasferimento collettivo dei lavoratori dello stabilimento di Cesena della società Sfir Spa presso gli stabilimenti di Brindisi e Milano.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enzo LATTUCA (PD), ringraziando la sottosegretaria per la completezza della risposta, si dichiara soddisfatto per le assicurazioni fornite circa la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a continuare nel monitoraggio della situazione e del Ministero dello sviluppo economico ad aprire specifici tavoli di confronto sulla crisi occupazionale. Rileva tuttavia che la ricostruzione dei fatti non sembra collimare con alcune informazioni che non chiariscono i reali intendimenti della società Sfir Spa sui suoi piani di riorganizzazione aziendale. Si riferisce, in particolare, al fatto che la sede di Milano, presso la quale parte dei dipendenti della società dovrebbe essere trasferita, deve essere ancora avviata, con ulteriori costi a carico dell'azienda, nonché al fatto che il contratto di affitto della sede di Cesena, da cui dovrebbero essere trasferiti i dipendenti, è stato rinnovato fino al 2021. In realtà, la proposta di trasferimento sembra, a suo avviso, nascondere piuttosto un invito all'esodo per i lavoratori che, verosimilmente, non si sentiranno di affrontare lunghi spostamenti.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del vice presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 17 novembre 2015, la Commissione ha deciso l'adozione del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, richiedendo, nel contempo, al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica su tale testo unificato. Nel segnalare che tale relazione è pervenuta, in data 19 gennaio 2016, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 4*) chiede alla relatrice di dare conto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, riferisce che la relazione tecnica, predisposta dall'INPS e trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quanto il provvedimento, da un lato, risulta sprovvisto di copertura finanziaria, a fronte di oneri quantificati pari a 800 milioni su base annua e, dall'altro, reca oneri non quantificati o la cui quantificazione risulta sottostimata dalla relazione tecnica.

Quanto al contenuto della relazione tecnica e della nota di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva in primo luogo che l'INPS ha formulato una interpretazione estremamente restrittiva delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), ipotizzando che esse prevedano l'elevazione al 100 per

cento dell'aliquota percentuale di calcolo della pensione di reversibilità esclusivamente in caso di esistenza di un solo figlio minore, studente o inabile che non concorra con altri superstiti o aventi diritto. In realtà, come rilevato anche dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della quantificazione, tale interpretazione richiederebbe una specifica modifica nell'articolato. Il testo unificato intende incrementare fino al 100 per cento le aliquote previste a legislazione vigente per il coniuge e i figli superstiti fino al raggiungimento di un importo non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti qualora il beneficiario sia sprovvisto di redditi, ad eccezione di quelli derivanti dalla casa di abitazione o dall'utilizzo della medesima casa a titolo di usufrutto ovvero siano titolari di redditi che, sommati alla pensione, siano pari o inferiori a tre volte detto trattamento. La disposizione di salvaguardia prevista intende garantire che l'applicazione della diversa modalità di calcolo utilizzata, con la previsione di un tetto pari a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non determini il riconoscimento di trattamenti inferiori a quelli previsti sulla base delle modalità di calcolo previste a legislazione vigente. La quantificazione in circa 200 milioni di euro annui, al lordo degli effetti fiscali, degli effetti dell'elevazione della aliquota percentuale si riferisce all'ipotesi che essa si applichi esclusivamente al caso di esistenza di un solo figlio minore, studente o inabile, mentre la corretta interpretazione del testo determinerebbe oneri sensibilmente maggiori, come evidenziato anche dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'INPS fa presente che, allo stato attuale, esiste un'oggettiva difficoltà a pervenire ad una quantificazione degli effetti finanziari derivanti da tale disposizione e precisa che, pertanto, le valutazioni sono state effettuate sulla base dei redditi dei beneficiari calcolati ai sensi della normativa vigente. Sulla base di tali modalità di calcolo dei redditi, le modifi-

che alle percentuali di cumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi, disposta dal comma 2 dell'articolo 1, comportano maggiori oneri quantificati dall'INPS in 580-590 milioni di euro su base annua, al lordo degli effetti fiscali. A tale proposito, la Ragioneria generale dello Stato, pur rilevando lo scarso profilo di crescita di tali oneri, sembra condividere i dati e i parametri alla base della quantificazione per i primi anni di vigenza della norma. Con riferimento all'esclusione degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti di cui sono titolari i figli dal computo del limite di reddito per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, previsto dall'articolo 2, rileva che la relazione tecnica non quantifica le relative minori entrate fiscali e la Ragioneria generale dello Stato rinvia, per competenza, al Dipartimento delle finanze, anche ai fini di una valutazione del carattere sistematico della misura.

L'INPS, infine, non quantifica gli effetti finanziari dell'articolo 3, che, recando norme di interpretazione autentica, comportano il ricalcolo dei trattamenti anche per il passato. Ad avviso dell'INPS, il tenore delle disposizioni non permette, nel caso del comma 1, di definire con certezza la quota di reddito non rilevante ai fini della definizione dei redditi di riferimento e, nel caso del comma 2, di circoscrivere con esattezza l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione. Con riferimento al comma 1, osserva che la questione era già emersa nel corso dell'attività della Commissione e risulta che anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia segnalato all'INPS che l'articolo 35, comma 8, del decreto legge n. 207 del 2008, essendo finalizzato ad evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi, non può essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito, debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso

incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame. A quanto risulta, l'INPS, al fine di recepire tale indicazione ministeriale, ha chiarito in via amministrativa che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione – liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno in corso. Il testo in esame, in alternativa a tale criterio, propone invece che assuma rilevanza il reddito da lavoro percepito nell'anno di riferimento prima dell'erogazione della prestazione pensionistica. Segnala, inoltre, che le disposizioni del comma 2 sono sostanzialmente state recepite, ancorché non in forma di interpretazione autentica, con la circolare dell'INPS n. 185 del 18 novembre 2015, adottata successivamente alla richiesta della relazione tecnica. La circolare precisa, infatti, al punto 4.3, che « in caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell'intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d'istruzione – es. liceo – e l'istruzione superiore – es. Università – oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo *status* di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l'iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l'iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo ». La circolare precisa, infatti, che si tratta di prosieguo all'interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo *status*. Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le prestazioni saranno poste in pagamento

dal primo giorno del mese successivo la data dell'avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati.

Propone, quindi, di riprendere l'esame delle proposte nell'ambito del Comitato ristretto al fine di rivedere il testo unificato a suo tempo trasmesso, anche alla luce delle indicazioni che emergono dalla relazione tecnica, che necessita comunque di essere integrata.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di ricostituire sin d'ora il Comitato ristretto, già nominato per l'istruttoria legislativa delle citate proposte di legge, al fine di verificare se vi siano le condizioni per predisporre un nuovo testo unificato.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. (C. 3460 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3460, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012, approvato in prima lettura dal Senato;

osservato che l'Accordo mira ad avviare la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Vietnam in un ampio spettro di settori, quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, l'istruzione, la cultura, il lavoro, l'occupazione, gli affari sociali, la scienza, la tecnologia e i trasporti, nonché è volto a sviluppare un partenariato di ampia portata strategica, contribuendo a rafforzare le relazioni dell'Unione europea con i Paesi del sud-est asiatico;

rilevato, in particolare, che, con l'articolo 50 dell'Accordo, le Parti definiscono espressamente l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, richiamandosi espressamente a quanto previsto dalla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale

delle Nazioni Unite e alla dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006;

osservato che le Parti convengono di intensificare la cooperazione anche con riferimento alla coesione regionale e sociale, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, alla uguaglianza di genere, allo sviluppo continuo delle competenze, allo sviluppo delle risorse umane, alla migrazione internazionale, al lavoro dignitoso, nonché alla sicurezza sociale;

considerato, altresì, che le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite sia dalle convenzioni dell'OIL alle quali hanno aderito sia dalla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL, e convengono di cooperare per promuovere la ratifica delle norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute ancora da ratificare;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'Accordo che puntano a garantire che il rafforzamento della cooperazione tra l'Unione europea e il Vietnam sul piano economico si realizzi in un contesto che assicuri adeguate tutele ai lavoratori e alle lavoratrici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-06525 Ciprini: Riassorbimento di personale della società I.Ver.Plast Srl da parte della società Polplastic Perugia Srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Ciprini ed altri concernente il riassorbimento di personale della società Industria verniciature plastiche Srl (I.Ver.Plast Srl) con sede in Marsciano (Pg) da parte della società Polplastic Perugia Srl, faccio presente che, dalle informazioni acquisite dalla competente Direzione territoriale, risulta che in data 14 novembre 2013 è stato stipulato un accordo tra Polplastic Perugia Srl, I.Ver.Plast Srl e le organizzazioni sindacali, con il quale Polplastic Perugia Srl si impegnava – con riguardo al personale I.Ver.Plast Srl in cassa integrazione – all'assunzione di 80 unità.

Tale accordo prevedeva per le unità eccedenti l'impegno della I.Ver.Plast Srl ad esperire una procedura di mobilità incentivata per coloro che avessero manifestato la non opposizione al licenziamento.

Inoltre Polplastic Perugia Srl nell'accordo si impegnava alla riassunzione del personale che non avesse accettato il trasferimento in altri stabilimenti del gruppo.

Segnalo, altresì, che durante le verifiche ispettive effettuate dalla competente Direzione territoriale è emerso che a far data dal febbraio 2014 Polplastic Perugia Srl ha fatto ricorso all'uso di contratti di somministrazione ma non risulta che la Società abbia utilizzato lavoratori in somministrazione con qualifiche equiparabili a quelle dei lavoratori precedentemente collocati in mobilità.

Per quanto concerne il presunto mancato rispetto da parte dell'azienda dell'accordo del 14 novembre 2013, nella parte in cui prevedeva, secondo gli Onorevoli interroganti, un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori precedentemente licenziati, faccio presente che tutti i lavoratori posti in mobilità dalla I.Ver.Plast Srl, con la sottoscrizione di specifici accordi sindacali individuali disposta a fronte dell'incentivo all'esodo, hanno espressamente ed inequivocabilmente accettato « l'inoppugnabile e definitiva risoluzione del rapporto di lavoro e la totale definizione di ogni eventuale « pendenza » comunque da correlare al rapporto stesso ».

Segnalo, inoltre, che la Direzione territoriale competente, a seguito di alcune richieste di intervento da parte di lavoratori, ha svolto già nel corso del 2015, alcuni accertamenti proprio volti a verificare quanto segnalato dagli Onorevoli.

Dalle verifiche ispettive effettuate non sono emerse irregolarità formali o sostanziali.

In ogni caso, vista la rilevanza della questione sottoposta all'attenzione del Ministero e le doglianze di lavoratori interessati, sono in grado di affermare che i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento continueranno a monitorare la vicenda anche al fine di controllare l'esistenza di presunte irregolarità.

ALLEGATO 3

5-07237 Lattuca: Richiesta di trasferimento collettivo dei lavoratori dello stabilimento di Cesena della società Sfir Spa presso gli stabilimenti di Brindisi e Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Lattuca concernente la richiesta di trasferimento collettivo dei lavoratori dello stabilimento di Cesena della società Sfir Spa presso gli stabilimenti di Brindisi e Milano, faccio presente che dagli elementi informativi acquisiti dalla competente Direzione territoriale del lavoro risulta che:

gli zuccherifici Sfir di Foggia, di Forlimpopoli (in provincia di Forlì-Cesena) e di San Pietro in Casale (in provincia di Bologna) hanno cessato la propria attività nell'anno 2006;

lo zuccherificio di Pontelagoscuro (in provincia di Ferrara) ha cessato la propria attività nell'anno 2007;

tutti i lavoratori impiegati presso gli zuccherifici Sfir sono stati collocati in mobilità alla data del 31 dicembre 2014.

Attualmente risulta che l'attività della società consiste nella fornitura di servizi alle proprie aziende partecipate operanti nel settore industriale alimentare. Tali attività vengono svolte presso la sede sociale di Cesena.

In ordine al quesito oggetto del presente atto parlamentare, segnalo che le organizzazioni sindacali di categoria lo scorso 18 gennaio hanno richiesto alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena ed alla Regione Emilia-Romagna la convocazione di un Tavolo istituzionale di confronto per favorire il raggiungimento di un accordo tra la rappresentanza sindacale e la società con l'obiettivo di scon-

giurare il trasferimento a Brindisi dei lavoratori occupati presso lo stabilimento di Cesena, conseguentemente alla comunicazione aziendale di chiusura di tale sede.

Dalle informazioni acquisite dalla Provincia di Forlì-Cesena, il tavolo istituzionale si è riunito il 25 gennaio 2016 a Cesena, presso la sede dell'amministrazione provinciale. Oltre ai rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena, hanno partecipato all'incontro: la Regione Emilia Romagna, il Comune di Cesena, la direzione aziendale della società e le organizzazioni sindacali e datoriali.

Nel corso dell'incontro, l'azienda ha ribadito la volontà di chiudere la sede di Cesena, presso cui lavorano ventuno dipendenti, con conseguente trasferimento delle funzioni e dei dipendenti a Brindisi, dove è collocata la sede produttiva della raffineria, nonché di trasferire presso la sede di Milano tre dipendenti addetti all'ufficio commerciale.

Segnalo, inoltre, che la società ha illustrato le motivazioni sottese a tale decisione che sono da ricondursi a un piano di riorganizzazione aziendale volto a raggiungere condizioni di maggior efficienza ed efficacia produttiva, escludendo che la determinazione sia stata dettata da condizioni di crisi aziendale o esubero di personale.

Secondo quanto riferito dall'amministrazione provinciale, sempre durante il suddetto incontro, la società si è dimostrata disponibile a offrire un eventuale incentivo all'esodo per i lavoratori che dovessero ritenere di non poter accettare

il trasferimento a Brindisi, comprendendo le difficoltà e il disagio che tale spostamento comporta.

Durante l'incontro le organizzazioni sindacali hanno invece ribadito l'opportunità di mantenere la sede di Cesena, sia per l'importanza strategica e storica della sede, nonché per la salvaguardia di livelli occupazionali.

L'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena ha riferito che all'esito dell'incontro, verificata la difficoltà di addivenire ad una conciliazione delle contrapposte posizioni, si è deciso di rinviare il tavolo al prossimo lunedì 1° febbraio 2016, per consentire alle organizzazioni sindacali di riferire sull'esito dell'incontro all'assemblea dei lavoratori e alla direzione aziendale di effettuare un'ulteriore riflessione sul piano di riorganizzazione intrapreso nonché sulla possibilità di prevedere un termine più lungo per la chiusura della sede di Cesena.

Faccio presente, inoltre, che nell'ambito del tavolo istituzionale tenutosi il 18 gennaio scorso, la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato la necessità nonché l'opportunità di chiedere un intervento diretto da parte del Ministero dello sviluppo economico nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione dinanzi ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Il Ministero dello sviluppo Economico, espressamente interpellato al riguardo, ha manifestato la disponibilità a poter intervenire su richiesta delle parti, alla discussione sulle problematiche segnalate, in una sede istituzionale da valutare.

Da ultimo, nell'evidenziare la rilevanza locale della vicenda in parola, posso comunque assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella prospettiva di esaminarne le principali problematiche riguardanti la situazione occupazionale dei lavoratori.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
(Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato,
C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi).**

RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL GOVERNOMODULARIO
P.C.M.-199

Mod. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO I

Largo Chigi, 19 - 00185 Roma - TEL. 06.67792810 - FAX. 06.6797530

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0000383 P-4.20.11.2
del 19/01/2016



13132973

Roma,

AL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
CAMERA DEI DEPUTATI

E, p.c

ALLA V COMMISSIONE BILANCIO, TESORO E
PROGRAMMAZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
-Ufficio Legislativo-Economia
-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

**OGGETTO: A.C. 168 e abb. - Disposizioni in materia di cumulabilità dei
trattamenti pensionistici di reversibilità - **Trasmissione relazione
tecnica.****

Si trasmette, in originale, la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato
in oggetto, negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota
dell'8 gennaio 2016, prot. n. 1-22.

d'ordine del MINISTRO
Il Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto

McCombes



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Pervenuto il *M. 1-2016*

UFF I SERVIZI

Roma, **8 GEN. 2016**

1-22

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

-Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

e, p.c.

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI - U.L.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0000076 A-4.20.12.2
del 08/01/2016



13071363

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

-Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali

-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo
Fiscale

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

**OGGETTO: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità -
N.T. A.C. 168 ed abb. - Relazione tecnica.**

In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si rappresenta che la Commissione XI della Camera dei Deputati, nella seduta del 17 novembre u.s., ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari del nuovo testo unificato, entro il termine di trenta giorni.

Al riguardo, nel trasmettere copia della nota n. 97964 del 23 dicembre 2015, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha reso il proprio parere sull'allegato provvedimento, si restituisce la relazione tecnica predisposta dall'INPS e trasmessa dal Ministero del Lavoro con nota n. 29/0006144/L del 16 dicembre u.s., negativamente verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO

<p>9192</p>  <p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i></p> <p>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE UFFICIO IV</p>	<p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze</p>
	<p>24 DIC. 2015</p>
	<p>Prot. n. 1-6480</p>

Roma, 23 DIC. 2015

Prot. Nr. 97964/2015
Rif. Prot. Entrata Nr. 97051/2015
Allegati: 1
Risposta a nota n.

All' Ufficio Legislativo – Economia
Sede

E, p.c.

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
Sede

OGGETTO: AC. 168 e abb. Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE – Relazione tecnica

Si fa riferimento al provvedimento testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 168, C. 228, C. 1066, C. 2330, C. 3024 recante "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità" in relazione al quale la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), nel corso della seduta in sede referente del 17 novembre 2015, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione di relazione tecnica, come comunicato dalla nota del Presidente della citata Commissione trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze.

Con nota n. 29/0006144/L del 16 dicembre 2015 il Ministero del lavoro ha trasmesso la richiesta relazione tecnica che si restituisce negativamente verificata, atteso che il testo unificato in oggetto risulta sprovvisto di copertura finanziaria. Inoltre, gli oneri recati dal medesimo provvedimento, con riferimento a talune disposizioni, risultano sottostimati ovvero non quantificati nella relazione tecnica, la quale, in ogni caso, evidenzia una maggiore spesa pensionistica di circa 800 milioni di euro su base annua.

In particolare, si rappresenta quanto segue:

- **Articolo 1, lettera a):** eleva dal 60% (70% in presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili; le percentuali crescono all'80% e al 100% rispettivamente nel caso di coniugi con un figlio e con due figli) al

100% l'aliquota percentuale di calcolo della pensione fino a concorrenza di un importo pari a 3 volte il trattamento minimo mensile INPS (circa 1.500 euro mensili nel 2015) tenendo conto anche di altri redditi, solo individuali, con esclusione di quello della casa di abitazione. Nella relazione tecnica è stata fatta l'ipotesi interpretativa che la predetta elevazione riguardi esclusivamente il caso di esistenza di un solo figlio minore, studente o inabile che non concorra con altri superstiti aventi diritto. Sulla base di tale ipotesi interpretativa nella relazione tecnica vengono quantificati maggiori oneri per 200 mln di euro annui (non risulterebbe peraltro chiara la ragione dello scarso profilo di crescita degli oneri in esame), i quali sarebbero coerenti con una specifica modifica nell'articolato diretta a esplicitare legislativamente l'ipotesi assunta. In caso contrario, gli oneri risulterebbero molto superiori. Al riguardo, si segnala che la sola complessiva spesa per pensioni ai superstiti integrate al minimo (con requisiti reddituali più stringenti di quelli ipotizzati dal provvedimento in esame: 2 volte il trattamento minimo per il reddito individuale e 4 volte il trattamento minimo per il reddito cumulato con il coniuge) può essere stimata in circa 7 mld di euro annui. In ogni caso l'importo medio delle pensioni ai superstiti è di circa 680 euro mensili e le pensioni di importo inferiore a 1500 euro mensili rappresentano il 96% delle pensioni ai superstiti, con un importo medio di circa 610 euro mensili (ovviamente occorre tener conto della concorrenza di altri redditi, anche pensionistici, ferma restando comunque la rilevanza dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame);

- **Articolo 1, lettera b):** eleva le percentuali di cumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi. Infatti, anche se introduce come riferimento l'indicatore della situazione economica del DPR 159/2013 (salvo poi ipotizzare il ritorno all'indicatore del reddito previsto a normativa vigente, come indicato nella nota del Presidente della Commissione lavoro, qualora l'applicazione su così vasta e immediata scala dell'ISEE si rilevasse, come presumibile, particolarmente complessa), la disposizione conferma le percentuali di cumulabilità al 100% per redditi fino a 3 volte il trattamento minimo, innalza all'80% per redditi compresi tra 3 e 6 volte il trattamento minimo e al 50% per redditi superiori a 6 volte il trattamento minimo (le attuali percentuali di cumulabilità sono: 75% da 3 a 4 volte il minimo, 60% tra 4 e 5 volte il minimo e 50% sopra 5 volte il trattamento minimo). La relazione tecnica quantifica una maggiore spesa pensionistica pari a circa 580/590 mln di euro, al riguardo non risulterebbe peraltro chiara la ragione dello scarso profilo di crescita degli oneri in esame;
- **Articolo 2:** la relazione tecnica non quantifica gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, precisando però che dalla stessa derivano minori entrate. Trattasi di disposizione diretta a escludere gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti di cui sono titolari i figli dal computo


del limite di reddito per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, in diversa misura in dipendenza del reddito del soggetto. *Sul carattere sistematico della misura (le pensioni IVS, e quindi le pensioni ai superstiti, sono imponibili ai fini irpef) e sulla quantificazione degli effetti in termini di minori entrate si fa rinvio al Dipartimento delle finanze;*

- **Articolo 3: la relazione tecnica non quantifica gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni, precisando però che dalla stessa derivano oneri. Trattasi di disposizioni di interpretazione autentica, con effetti, quindi, di ricalcolo dei trattamenti pensionistici anche per il passato, con evidenti effetti di onerosità. La proposta modifica tra l'altro le recenti disposizioni in materia di annualità di riferimento per il computo del reddito da considerare per tutte le prestazioni collegate al reddito con possibili significative riduzioni dei livelli di reddito da computare (e incertezze applicative, stante la non chiarezza della disposizione) ed estende i benefici in materia di pensioni ai superstiti per i figli frequentanti l'Università, eliminando il vincolo di essere iscritti al corso universitario al momento del decesso del dante causa ma in un momento qualsiasi dell'anno del decesso del dante causa.**

Infine, sul piano del contesto, non può non evidenziarsi, che:

- a) il sistema di protezione sociale italiano già assicura alla funzione "superstiti" un ammontare di risorse superiore di circa 1 punto di PIL rispetto alla media dei paesi UE (nel 2012, ad esempio 2,6 punti percentuali di PIL rispetto a 1,5 punti percentuali di PIL della media UE 28);
- b) la spesa complessiva annua per pensioni ai superstiti, oggetto del provvedimento, può essere stimata in circa 40 mld di euro annui;
- c) per quanto evidenziato al punto a), sia nell'ambito delle diverse analisi elaborate all'interno dei processi di revisione della spesa sia per finalità di riequilibrio del sistema di protezione sociale, nel recente passato sono state valutate ipotesi finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione della spesa per pensioni ai superstiti, in particolare con riferimento alla riduzione della percentuale di cumulabilità di tali pensioni con altri redditi. Il provvedimento in esame si pone, pertanto, in controtendenza con le sopra esposte valutazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A


INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

PIU (OPR) n. 445/2000 e s.m. e i.l. 18.20 U - 1



INPS.0064.14/12/2015.0035189

Il Direttore Generale

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo
Via Veneto, 56 - 00187 - Roma
c.a. Dott. Stefano Visonà
pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed
Assicurative
Via Flavia, 6 - 00187 - Roma
c.a. Dott.ssa Concetta Ferrari
pec: dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Predisposizione della relazione tecnica in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

In riferimento alla richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pervenuta con lettera prot. 0018341 del 3 dicembre 2015, si invia la relazione tecnica in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

Massimo Cioffi

Allegato: 1



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 14/12/2015
Prot. 29 / 0006089 / L



199-29-REGISTRO UFFICIALE INGRESSO.0006089.14-12-2015

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della XI Commissione della Camera dei deputati

Relazione tecnica

Premessa

Si riportano in questa introduzione le osservazioni alla proposta formulate dalla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS.

Articolo 1 comma 1 lettera a)

Dalla collocazione sistematica della novella e dalle disposizioni applicative delle norme succedutesi nel tempo fornite dall'Istituto (vedi circolare n. 234 del 1995) sembrerebbe potersi ritenere che l'elevazione dell'aliquota al 100% interessi esclusivamente il caso di esistenza di un solo figlio minore, studente o inabile che non concorra con altri superstiti aventi diritto. L'espressione al plurale "Salvo che l'applicazione delle altre aliquote percentuali..." potrebbe derivare dal coerente riferimento all'espressione al plurale "...figli di minore età, studenti ovvero inabili..." utilizzata nel secondo periodo del comma 41. Infatti, tale ultima espressione "figli" è riferita al solo caso di esistenza di un solo figlio, mentre in caso di esistenza di due figli l'aliquota applicata è dell'80% e in caso di esistenza di tre figli l'aliquota è quella del 100% .

Inoltre si osserva che:

- non è dato ravvisare trattamenti pensionistici più favorevoli derivanti dall'applicazione di "altre aliquote percentuali" inferiori a quella del 100% prevista dalla norma;
- dall'interpretazione letterale del testo della norma sembrerebbe che ai fini della verifica del reddito pari o inferiore a 3 volte il TM rilevi il reddito derivante dalla casa di abitazione ad eccezione del caso in cui si tratti di case di lusso (cat. A1/A8/A9);
- la verifica del reddito inferiore a 3 volte il TM presuppone la possibilità per l'Istituto di disporre in tempo reale dei dati relativi ai redditi degli interessati con l'ulteriore specificità di quelli derivanti dalla casa di abitazione in base alla categoria catastale e di quelli derivanti da usufrutto.

Articolo 1 comma 2

Fermo restando il punto b) del comma 1 che sostituisce ai redditi di riferimento attuali i redditi ISE ai fini della cumulabilità la norma stabilisce la sostituzione della tabella F che produce i seguenti effetti:

- nel caso di redditi superiori a 3 e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo - aumento della cumulabilità del 5%;
- nel caso di redditi superiori a 4 e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo - aumento della cumulabilità del 20%;
- nel caso di redditi superiori a 5 e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo - aumento della cumulabilità del 30%.

Articolo 2

Produce esclusivamente effetti fiscali che non riguardano la misura della pensione.

Articolo 3 comma 1

Il riferimento all'articolo 35, comma 8, del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modifiche dalla legge n. 14 del 2009 dovrebbe essere integrato con il richiamo della modifica apportata allo stesso comma dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica la stessa produce effetti retroattivi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione interpretata autenticamente.

Dall'interpretazione autentica dell'intero comma 8 deriva l'esclusione della rilevanza dei redditi di lavoro del coniuge e dei redditi diversi da quelli di lavoro sia del beneficiario sia del coniuge.

L'inciso "antecedentemente" non risolve il problema della duplicazione dei redditi (da lavoro dell'anno precedente e da pensione dell'anno in corso) rilevanti.

Articolo 3 comma 2

Nell'indicazione dell'articolo 13, comma 3, del regio decreto legge n. 636 del 1939, convertito con modificazioni dalla legge n. 1272 del 1939 manca il riferimento alle modifiche introdotte dalle leggi n.218 del 1952 e n. 903 del 1965.

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica la stessa produce effetti retroattivi dalla data di entrata in vigore della norma interpretata autenticamente.

La norma non definisce esattamente l'ambito di applicazione soggettivo come si evince dall'inciso "precedentemente e successivamente la morte del pensionato".

Peraltro la norma non identifica un presupposto soggettivo esistente alla data del decesso del dante causa, ma consente al superstite di acquisire lo status di studente e quindi di superstite in un momento successivo.

Ipotesi di lavoro e risultati della valutazione

Considerate le osservazioni in premessa, la presente valutazione si limita a quantificare gli oneri derivanti dall'articolo 1 secondo l'interpretazione data. Inoltre, facendo presente che allo stato attuale esiste un'oggettiva difficoltà a pervenire ad una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera b), si puntualizza che le valutazioni sono state effettuate sulla base dei redditi del beneficiario calcolati ai sensi della normativa vigente.

Sulla base di una rilevazione effettuata sugli archivi dell'INPS e dell'andamento previsto del numero delle pensioni di reversibilità, sono state adottate le seguenti ipotesi:

Per l'articolo 1 comma 1 lettera a)

- numero di nuclei familiari composti da un solo figlio minore, studente o inabile che non concorra con altri superstiti aventi diritto, titolari di pensione INPS di reversibilità o indiretta vigenti al 31 dicembre 2015 pari a 87.200 con un importo medio mensile di 540 €;
- numero di nuclei familiari composti da un solo figlio minore, studente o inabile che non concorra con altri superstiti aventi diritto, titolari di pensione INPS di reversibilità o indiretta annualmente liquidate nel periodo di previsione pari a 3.500 con un importo medio mensile di 531 €;
- numero di nuclei familiari composti da un solo figlio minore, studente o inabile che non concorra con altri superstiti aventi diritto, titolari di pensione GDP di reversibilità o indiretta vigenti al 31 dicembre 2015 pari a 14.200 con un importo medio mensile di 876 €;
- numero di nuclei familiari composti da un solo figlio minore, studente o inabile che non concorra con altri superstiti aventi diritto, titolari di pensione GDP di reversibilità o indiretta annualmente liquidate nel periodo di previsione pari a 1.700 con un importo medio mensile di 694 €;

L'incremento medio mensile è pari a 150 € per le pensioni INPS e 155 per le pensioni GDP.

Per l'articolo 1 comma 2

- numero di nuclei familiari senza figli minori, studenti o inabili, titolari di pensione INPS di reversibilità o indiretta vigenti al 31 dicembre 2015 pari a 251.000 con un importo medio mensile di 598 € (al lordo della trattenuta);
- numero di nuclei familiari senza figli minori, studenti o inabili, titolari di pensione INPS di reversibilità o indiretta annualmente liquidate nel periodo di previsione pari a 15.300 con un importo medio mensile di 667 € (al lordo della trattenuta);

- numero di nuclei familiari senza figli minori, studenti o inabili, titolari di pensione GDP di reversibilità o indiretta vigenti al 31 dicembre 2015 pari a 96.000 con un importo medio mensile di 1.270 € (al lordo della trattenuta);
- numero di nuclei familiari senza figli minori, studenti o inabili, titolari di pensione INPS di reversibilità o indiretta annualmente liquidate nel periodo di previsione pari a 8.400 con un importo medio mensile di 1.348 € (al lordo della trattenuta);

L'incremento medio mensile è pari a 93,9 € per le pensioni INPS e 221 per le pensioni GDP.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanze - aggiornamento settembre 2015 per il periodo 2015-2019 e dal quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS in linea con le ipotesi sottostanti il rapporto della ragioneria Generale dello Stato n. 16 "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico...".

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari per gli anni dal 2016 al 2025:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità
Effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 1

Anno	Articolo 1 comma 1 lettera a) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)			Articolo 1 comma 2 (*) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)			Articolo 1 (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)		
	INPS	GDP	Totale	INPS	GDP	Totale	INPS	GDP	Totale
2016	170	29	199	306	277	583	476	306	782
2017	170	29	199	306	277	583	476	306	782
2018	170	29	199	307	277	584	477	306	783
2019	170	29	199	307	278	585	477	307	784
2020	170	29	199	308	278	586	478	307	785
2021	171	29	200	308	279	587	479	308	787
2022	171	29	200	309	279	588	480	308	788
2023	171	29	200	310	280	590	481	309	790
2024	171	29	201	310	281	591	481	310	792
2025	172	29	201	311	282	593	483	311	794

(*) Redditi del beneficiario calcolati ai sensi della normativa vigente

**Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità

ART. 1.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Salvo che l'applicazione delle altre aliquote percentuali dia diritto a trattamenti più favorevoli, l'aliquota percentuale della pensione è elevata fino al 100 per cento, fino al raggiungimento di un importo non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora i beneficiari risultino sprovvisti di redditi, con l'esclusione di quelli derivanti dalla casa di abitazione, ad eccezione della casa di categoria catastale A1, A8 e A9, o dall'utilizzo da parte dei medesimi soggetti dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto, ovvero titolari di redditi che, sommati alla pensione, non siano superiori a detto importo».

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione dei redditi dei beneficiari di cui all'allegata tabella F si considera l'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159».

2. La Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Tabella F di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

ART. 2.

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici a favore dei superstiti di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 3

(Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 e dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpretano nel senso che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, in presenza di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, il reddito da lavoro conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente rileva ai fini della definizione del reddito di riferimento solo in misura proporzionale al periodo nel quale esso è stato effettivamente conseguito anche nell'anno di riferimento antecedentemente all'erogazione della prestazione per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

2. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti che nell'anno della morte del pensionato o dell'assicurato siano stati iscritti a corsi di laurea precedentemente e successivamente alla morte del pensionato o dell'assicurato, ancorché alla data della morte stessa non risultino iscritti ad alcun corso.

ALLEGATO I

(articolo 1, comma 2)

Tabella F – Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità pari all'80 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191 ha avuto esito:



POSITIVO

23 DIC. 2015

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

